

Bagno per disabili nello studio medico e nei luoghi aperti al pubblico

(dicembre 2012)

A breve dovrei aprire uno studio odontoiatrico ed il tecnico a cui mi sono rivolto mi ha detto che il bagno riservato ai pz disabili deve essere dotato obbligatoriamente di un antibagno con lavandino separato dal locale con i servizi igienici. Non avendo trovato traccia di tutto ciò sul suo libro le chiedo la conferma di questa affermazione.

Risponde il dott. Antonino Addamo.

La legge che regola la materia, Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, non prevede l'obbligo di antibagno con lavabo per i servizi igienici per disabili posti nei luoghi aperti al pubblico, come può essere l'ambulatorio (ma non lo studio medico/odontoiatrico), anzi tale soluzione potrebbe confliggere con il principio di accessibilità che deve essere garantito ai disabili stabilito dalla legge stessa. Se tale obbligo esiste realmente può essere contenuto nel regolamento igienico sanitario locale e/o nel regolamento edilizio locale del Comune in questione.

Pertanto per quanto dispone la legge di Stato l'antibagno non è una prescrizione specifica da attuare per i servizi igienici per disabili se non è prevista da un regolamento locale, ma è da ricordare che vige l'obbligo di antibagno nel caso in cui il bagno si apra direttamente su determinati locali (locali principali) ad es. sala da attesa, però anche in questo caso non è previsto obbligatoriamente il lavabo.